

From: Baratono Pietro
To: info@assoroccia.it
Sent: Wednesday, November 03, 2010 5:01 PM
Subject: ETAG027: barriere paramassi

ASSOROCCIA

Via Baron Cristiani, 11

38016 MEZZOCORONA (TN)

Al Presidente Assoroccia
Dr. Diego Peder

Con riferimento alla Sua mail e limitatamente alle competenze di questo Ufficio si rappresenta quanto segue.

L'ETAG non è individuato dalla Direttiva 89/106 quale specifica tecnica e quindi non ha una valenza cogente sui territori dei Paesi Membri dell'Unione. Rappresenta tuttavia un riferimento normativo obbligatorio per l'ottenimento del Benestare Tecnico Europeo e quindi della marcatura CE sul prodotto relativo.

Rimane quindi facoltà dello Stato membro recepire nell'ordinamento nazionale una ETAG e pertanto eventuali regimi transitori con regimi normativi precedenti vanno definiti nell'ambito della legislazione di ciascuno SM.

Allo stato attuale ETAG 027 non risulta recepita dall'ordinamento italiano in una norma cogente.

Non vi è dubbio tuttavia la marcatura CE, nel caso delle paramassi, possa essere ottenuta unicamente tramite BTE conformemente alla ETAG027 e che tale marcatura consenta la messa sul mercato su tutti i territori dell'Unione; va da sé tuttavia che ogni capitolato potrà richiedere prestazioni differenti, a seconda del livello di sicurezza definito dagli SM o dalle esigenze progettuali.

In Italia le NTC 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) prevedono che i prodotti strutturali vengano qualificati (Art.11.1), e le vie previste per le barriere paramassi sono: Marcatura CE oppure Certificato di Idoneità Tecnica (CIT) rilasciato da parte del Servizio Tecnico Centrale. La qualificazione secondo CIT dovrà ovviamente fare riferimento a prove coerenti con la ETAG027.

Va però specificato che il D. Lgs. (Codice degli Appalti) art. 68 prevede che *“le specifiche*

tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza" (comma 2), "le Stazioni Appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle Stazioni Appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione da lui proposta ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche" (comma 4) e che "può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto" (comma 5).

Va anche ricordato che in base alla precisazione della Commissione Europea ENTR/15/GK/si D (2007)-19820 del 13/06/2007, relativa alla Direttiva comunitaria 89/106, i fabbricanti possono comunque immettere i loro prodotti sul mercato senza l'attestazione ETA, ed ovviamente privi di marchio CE, a meno che non vi sia prova chiara di una loro insufficiente equivalenza.

In sostanza, sussiste l'obbligo per la Stazione Appaltante di valutare comunque materiali e prodotti proposti dall'offerente, e di accettarli qualora le loro caratteristiche tecniche e prestazionali risultino equivalenti ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche od omologazioni europee di riferimento (BTE nel caso di barriere paramassi).

In definitiva per quanto riguarda le barriere paramassi, le norme vigenti in Italia prevedono le seguenti possibilità:

- Marcatura CE a seguito BTE in conformità ad ETAG027 (NTC 2008, art.11.1 lett.A);
- Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, sulla base di prove coerenti con la ETAG027 (NTC 2008, art.11.1 lett.C);
- Procedura di equivalenza da parte della Stazione appaltante in conformità all'art.68 del D.Lgs.163, con prove effettuate in conformità alla ETAG027.

In ogni caso, sia per la marcatura CE, che per il CIT, che per le procedure di equivalenza, potranno essere accettate prove effettuate in conformità alla ETAG027, secondo quanto previsto nella linea guida "M" della Commissione Europea, purchè evidentemente tale coerenza sia desumibile dai rapporti di prova redatti da un Ente avente idonea e documentata esperienza.

Si ritiene di aver risposto ai quesiti rappresentati, ma si resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Ing. Pietro Baratono

Autorità di Gestione Programmi Europei e Nazionali Reti e Mobilità

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali

Segr. 06.44126418

Cell. Serv. 331.6120241

03/11/2010

Oggetto: Richiesta di informazioni da parte di Assoroccia.

Egregio

Ing. Pietro Baratono

Autorità di Gestione Programmi Operativi Europei

Via Nomentana, 2

00162 ROMA

Con riferimento agli interventi infrastrutturali previsti sul territorio (strade, ferrovie) avviati anche con il Programma Operativo "Reti e Mobilità", tenuto conto che nel 2008 sono state pubblicate le Norme Tecniche per le Costruzioni che prevedono la qualificazione di tutti i materiali strutturali, si ravvisa la necessità di fare chiarezza sui contenuti delle prescrizioni di capitolato per il settore delle opere di difesa dalla caduta massi, al fine di evitare contenziosi nelle previste gare d'appalto e nel contempo garantire la sicurezza.

In particolare per le barriere paramassi, in seguito all'emanazione delle Linee Guida ETAG 027 "Guideline for European Technical Approval of Falling Rock Protection Kits" nel febbraio del 2008, si richiedono gentilmente le seguenti informazioni, in modo tale da evitare erranee interpretazioni degli standard europei di riferimento:

- 1) ETAG 027 deve essere recepita dall'ordinamento nazionale ai fini dell'obbligatorietà di applicazione per l'ottenimento della marcatura CE dei Kit di Barriera Paramassi?
- 2) Relativamente al precedente punto 1 è previsto un periodo di transizione, sia per l'applicabilità della Linea Guida ETAG 27 che per la marcatura CE dei Kit di Barriera Paramassi?
- 3) Relativamente ai precedenti punti 1 e 2, qualora sia previsto un periodo di transizione, come ci si deve comportare durante tale periodo relativamente agli elementi strutturali non ancora in possesso di marcatura CE?
- 4) Secondo le disposizioni europee relative alla marcatura CE, possono essere ritenute valide prove eseguite prima della pubblicazione di ETAG 027?

Si resta in attesa di una cortese risposta.

Distinti saluti.